

UNIONE SPORTIVA COMUNITA' GRAVINA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

CAPO: I

- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ATTIVITA' -

art.1) Costituzione e sede.-

1. Nell'ambito della comunità gravinese è costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D. Lgs. n. 36/2021 e ss. un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve "U. S. Co. Gravina - A. S. D.", (d'ora in poi "Associazione"), con sede legale in Gravina di Catania, via Vecchia San Giovanni n° 4, c.a.p. 95030, codice fiscale n° 80023440870, partita I. V. A. n° 01833960873, sito Web: www.uscogravina.it.

2. Eventuale variazione dell'indirizzo della sede legale, purché nello stesso comune, sarà deliberata in assemblea straordinaria dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D..

4. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D. Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

5. L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica; ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'art 14, D. Lgs. 39/2021.

6. I colori sociali sono bianco-verde.

7. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno così stilizzato:



art. 2) Carattere dell'Associazione.-

1. L'Associazione è apolitica ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. In riferimento al D. Lgs. n. 112/17, art. 3, comma 2°, ultimo periodo e 2° bis, si obbliga:

a) che la destinazione di utili e avanzi di gestione di un esercizio sociale è destinata, esclusivamente, allo svolgimento delle attività sportive

Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle predette discipline.

b) Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n.36/2021 e dalla normativa di attuazione è facoltà dell'Associazione svolgere attività diverse da quelle sportive se previste espressamente nello Statuto a condizione che abbiano carattere strumentale e secondario rispetto all'attività di esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

c) di mantenere tra gli associati relazioni amichevoli, di offrire loro un luogo di ricreazione, di promuovere, coordinare e sviluppare le attività di carattere sportivo, culturale, sociale e del tempo libero, al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, nonché le attività di volontariato, di protezione civile e di servizi sociali, per una maggiore valorizzazione della comunità gravinese e dei paesi limitrofi;

d) al centro dell'attività dell'Associazione pone lo sport dilettantistico e le attività culturali, considerate come tipico servizio sociale per un utile e vasto completamento della personalità umana nell'armonico sviluppo delle sue componenti spirituali e fisiche.

Art. 5) Attività dell'Associazione.-

1. I Soci, e/o qualsiasi tesserato a qualsiasi titolo, potranno fruire di tutta l'attività sportiva dilettantistica, ricreativa e di servizi organizzati in attuazione di quanto previsto al Capo: I, all'art. 4) del presente Statuto.

2. L'Associazione, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, si propone, inoltre, come struttura di servizio per i Soci e/o tesserati per: l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina Pallavolo, Beach Volley e Sitting Volley;

3. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n.36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo di esemplificativo:


a) attività ricreativa in favore dei propri soci e/o tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

b) la gestione di palestre, impianti sportivi e centri di benessere o fisioterapici;

c) la vendita di articoli sportivi;

d) la promozione di attività sportiva, ricreativa e culturale e, in generale, l'attività svolta da associati e/o tesserati alle organizzazioni sportive di

3



praticati, delle quali né riconosce lo Statuto e i regolamenti.

6. L'Associazione, potrà svolgere attività diverse e strumentali agli scopi istituzionali ivi comprese quelle generalmente di natura commerciale quale attività pubblicitarie e di sponsorizzazioni per finanziare l'attività sportiva dilettantistica, gestione di impianto e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute".

7. Potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

CAPO: II

- SOCI -

art. 6) Requisiti dei Soci.

1. Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.


6. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli Organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

7. Potranno, inoltre, essere Soci dell'Associazione, Associazioni e Circoli aventi attività e/o scopi analoghi. Potranno, infine, essere Soci Enti pubblici e privati e tutte le altre persone giuridiche che ne facciano richiesta.

8. Art. 7) Ammissione dei Soci.

1. L'ammissione dei Soci può avvenire dietro invito del Consiglio

5



Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il socio minorenni esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale ai sensi del precedente articolo 6, comma terzo. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento dell'età maggiore.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni presi dagli Organi rappresentativi dell'Associazione stessa, delle norme dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento.

Art. 9) Perdita della qualifica di Socio.-

1. La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - a) per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
 - b) per decadenza, e cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
 - d) per avere contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto, del Codice Etico e/o per altri motivi che comportano indegnità;
 - e) per ritardato pagamento dei contributi, dovuti a qualsiasi titolo, per oltre tre mesi dal giorno di scadenza.
2. Il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei Soci.
3. Contro i provvedimenti di esclusione per i motivi di cui alle precedenti lettere b, e, d, è ammesso ricorso al Collegio dei Proibiviri.
4. L'eventuale successiva ammissione di un Socio, a qualsiasi titolo, viene regolata con le modalità stabilite per l'ammissione del nuovo Socio.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati a qualsiasi titolo all'Associazione.


CAPO: III

- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

art. 10) Organi dell'Associazione.-

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sono

_____ 7 _____



Socio dove vuole ricevere qualsiasi comunicazione, a qualsiasi titolo.

2. La convocazione viene effettuata dalla segreteria e firmata dal Presidente o dal Vice-Presidente, in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con le stesse scadenze sopra fissate, deve essere immesso nel sito Web del Sodalizio.

4. L'avviso di convocazione deve contenere:

a) data e ore e luogo della riunione;

b) l'ordine del giorno da discutere

b) l'orario e il luogo di svolgimento della seconda convocazione che non può svolgersi prima di un'ora della seconda convocazione.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

7. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. E' in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità del presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;


- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

8. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. In caso di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti




assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 14) Forma di votazione dell'Assemblea dei Soci.-

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 15) Compiti dell'Assemblea dei Soci.-

1. All'Assemblea Ordinaria, spettano i seguenti compiti:
- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni annuali consuntive e preventive e sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
 - b) il rinnovo degli Organi sociali eleggendo il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri. In questo caso una copia del verbale di assemblea va inviata anche agli Organismi sportivi a cui l'Associazione è affilata;
 - c) la revoca del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Probiviri, qualora previsto;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle decisioni del Consiglio Direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impuginate;
 - f) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e individua le attività diverse da quelle di interesse generale che nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. n. 36/2021;
 - h) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e su ogni altro argomento a essa riservata dalla Legge o dal presente Statuto.
2. All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ai sensi dell'articolo 21, codice civile;
 - b) deliberare sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - d) sui diritti reali immobiliari;
 - e) sulla elezione del Consigli Direttivo decaduto;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno e sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio



l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

o) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

p) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto sociale, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

q) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri Enti;

r) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

s) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

t) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021;

u) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo.-

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero massimo di otto membri nominati dall'Assemblea Ordinaria, fino a cento Soci.

2. Il numero dei membri potrà aumentare di una unità ogni cinquanta, o frazioni di Soci eccedenti i cento. Fanno parte, altresì, del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, il rappresentante degli atleti e dei tecnici eletti in conformità al Capo XII, articolo 41 del presente Statuto sociale.

3. Il Consiglio Direttivo neo eletto, nella prima seduta successiva alla sua elezione, elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

5. Negli Intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà della sua composizione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino al limite Statutario.

Art. 18) Riunioni del Consiglio Direttivo.-

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno la metà più uno dei componenti in carica.



f) sovrintendere, in particolare, alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

g) esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione;

2. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

3. In assenza del Presidente, i poteri di rappresentanza legale della Associazione, compresi quelli di firma, sia, di fronte a terzi che in giudizio spettano, al Vice-Presidente.

4. E' fatto divieto al Presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 20) Elezione del Presidente.-

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dell'Associazione nel suo seno, dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali.

2. A I termine del mandato il Presidente può essere rieletto.

- PRESIDENTE ONORARIO -

art. 21 Compiti del Presidente Onorario.-

1. Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

2. Egli svolge inoltre le funzioni che gli sono di volta in volta attribuite dal Consiglio Direttivo, senza alcun potere di rappresentanza.

Art. 22) Elezione del Presidente Onorario.

3. Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nel suo seno, dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali.

4. Possono essere eletti alla carica di Presidente Onorario Soci o persone che per determinati meriti acquisiti nel tempo hanno dato lustro e magnificenza all'Associazione.

Art. 23) Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente.

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;



1. I componenti del Collegio dei probiviri sono nominati dall'Assemblea dei Soci in numero di tre membri effettivi e possibilmente di due supplenti e durano in carica quattro anni.
2. Essi sono rieleggibili. l'Assemblea stessa designa il Presidente del Collegio dei Probiviri fra i nominati.
3. E' fatto divieto ai componenti del Collegio dei Probiviri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

CAPO: VII


art. 26) Segretario Generale.-

1. Il Segretario Generale dell'Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno per quattro anni.
2. Il Segretario generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a Lui demandato dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.
3. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
4. Limitatamente all'attività di cui sopra al Segretario Generale è conferita la rappresentanza dell'Associazione verso terzi.
5. Il Segretario Generale, quando è presente, redige i verbali delle Assemblee dei Soci e delle sedute del Consiglio Direttivo nel caso della presenza di un Notaio il verbale di assemblea viene da questo redatto.
6. Il Segretario Generale conserva gli atti e tiene in ordine il libro Soci, la corrispondenza e l'archivio; compila gli inviti delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 27) Uffici di segreteria.-

1. Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nella finalità dell'Associazione.
2. Il Segretario Generale, per la mole di mansioni conferite dall'art. 25, Capo: VIII, può avvalersi di persona idonea a cui spetta un compenso che sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in base alla normativa in atto vigente in merito.

Art. 28) Tesoriere.-



Art. 30) Durata del periodo di contribuzione.-

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
2. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale ordinario per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 31) Patrimonio sociale e divieto di distribuzione di utili.-

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
 - d) l'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali. Anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Si applica l'articolo 3, comma secondo, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D. Lgs. n. 112/2017.

CAPO: X

- NORME E FINALITA' GENERALI -

art. 32) Esercizio sociale.-

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione, è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.
2. E' fatto obbligo, di redigere e di proporre all'approvazione, annualmente, un rendiconto economico e finanziario.
3. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché, fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli eventuali avanzi di utili e/o perdite di un anno sociale vanno inseriti nel rendiconto dell'anno, immediatamente successivo a quello antecedente.



corrispondere somme per avviare l'attività della sezione nei limiti previsti dalla Legge al momento in vigore vigente in merito.

Art. 38) Organi delle sezioni locali.-

1. Le sezioni locali saranno rette da propri Organi corrispondenti a quelli dell'U. S. Co. Gravina - A. S. D., godranno di autonomia patrimoniale e finanziaria con riserva di controllo dell' U. S. Co Gravina - A. S. D. , tramite delegato nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione U. S. Co. Gravina - A. S. D.

art. 39) Gestione commissariale delle sezioni locali.-

1. Nel caso di accertate violazioni degli obblighi statutari in una sezione locale, sarà possibile da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, procedere allo scioglimento degli Organi della sezione locale, provvedendo, fino alla normalizzazione, alla gestione commissariale, tramite un commissario, scelto tra i Soci dell'Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica.

2. Il commissario può essere scelto tra i Soci facenti parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Unione Sportiva Comunità Gravina - Associazione Sportiva Dilettantistica.

CAPO: XII

- TESSERATI - ATLETI, DIRIGENTI E TECNCI SPORTIVI -

art. 40) I tesserati.-

1. I tesserati sono persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e son costituiti da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici, segnapunti federali, smart coach e Arbitri associati di società affiliate e arbitri;
- d) dirigenti altro;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla

alle vigenti disposizioni di legge.

2. Sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44) Obbligazione del Sodalizio nei confronti delle FF. SS. NN.-

L'Associazione sportiva è tenuta:

- a mettere a disposizione della Federazione Sportiva Nazionale tutti gli atleti tesserati selezionati per far parte delle rappresentative Federali e delle squadre nazionali italiane;
- partecipare con il Presidente e i rappresentanti degli atleti e tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale;
- a conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del C.O.N.I. del C.I.P., nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I., a cui vorrà affiliarsi;
- all'impegno, altresì, di rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata;
- ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli Organi competenti del C.O.N.I., delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline associate dovessero adottare a Suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva;
- impegnarsi, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e/o delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n.39/2021.

CAPO: XIII

- DEI LAVORATORI E VOLONTARI -

Art. 46) Lavoratori e volontari.-

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. n.36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 34 e 35 del D. Lgs. n.36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere



